



Comune di Partinico

Citta Metropolitana di Palermo

SETTORE 3° ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE n. 39 del 21.07.2026***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1 - Oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto del servizio la gestione in regime di concessione, della riscossione coattiva delle entrate comunali. Il servizio riguarda:
 - Entrate tributarie: ICI, IMU, TASI, TASSA RIFUTI, CUP, ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE;
 - Sanzioni per violazioni del Codice della Strada;
 - Entrate extra tributarie:
 - a. rette mensa scolastica;
 - b. rette asili nido;
 - c. canoni di locazione stabili comunali;
 - d. recupero crediti contrattuali;
 - e. recupero sanzioni per infrazioni ai regolamenti comunali;
 - f. ogni altra entrata di difficile riscossione che l'Ente intenda affidare.
2. Considerata l'impossibilità di definire con certezza l'ammontare delle riscossioni per le diverse tipologie di entrata, l'Ente determinerà i tipi di credito da gestire e i termini per provvedere in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso del tempo.
3. Il Concessionario è legittimato ad emettere gli atti e ad attivare le procedure cautelari ed esecutive avvalendosi dei poteri che le disposizioni di legge vigenti riconoscono all'Ente.
4. È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate come sopra individuate, anche se riferite ad anni anteriori alla stipula del contratto e non ancora riscosse dall'Ente se non ancora affidate ad altri concessionari o affidatari.
5. Sono comprese nell'affidamento tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per garantire il servizio in conformità alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
6. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, alla direzione e al controllo del procedimento.
7. L'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva, come previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
8. Con la predetta concessione viene altresì trasferito il rischio operativo sostanziale derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso delle liste di carico trasmesse

al Concessionario. A tal fine è previsto un corrispettivo a favore del Concessionario, determinato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite ed incassate direttamente su conti dedicati dell'Ente, previa emissione di regolare fattura, come stabilito dal successivo Articolo 3.

Art. 2 - Durata della concessione

1. La concessione ha la durata di cinque anni, con decorrenza dalla data della stipula del contratto o comunque fino a esaurimento dell'importo aggiudicato, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 del presente capitolato.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
3. Qualora, alla scadenza del termine contrattuale, la procedura di affidamento per il periodo successivo non fosse conclusa, l'Ente potrà prorogare la durata del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali, per garantire la continuità del servizio. Il Concessionario si obbliga fin d'ora ad accettare l'eventuale proroga.
4. L'Ente si riserva la risoluzione del contratto, qualora il decreto attuativo che verrà emanato in riferimento alla Legge di Bilancio 2026 n. 197/2025 (art. 1 comma 662) sia in contrasto con l'affidamento oggetto del presente capitolato.

Art. 3 - Corrispettivo del servizio e valore della concessione

1. Per lo svolgimento del servizio il Concessionario è remunerato mediante aggio sugli importi complessivamente riscossi a titolo di recupero del credito verso l'Ente, sanzioni e interessi, nella percentuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, che non potrà comunque essere superiore al 5% (cinque per cento), oltre I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al netto di oneri di riscossione, spese di notifica e di procedura che saranno in parte a carico del contribuente secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 803, della legge n. 160/2019.
2. In particolare, è a carico del debitore la quota denominata "onere di riscossione a carico del debitore" spettante al Comune, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600 euro. Gli oneri di riscossione restano di totale spettanza del Comune.
3. La concessione sarà attiva per la durata di cinque anni; per ogni affidamento relativo alle liste di carico si farà riferimento all'aggio offerto a titolo di compenso, costituito dalla percentuale (non superiore al 5%) sull'importo effettivamente riscosso, suscettibile di ribasso da parte dei concorrenti, oltre alle spese di notifica e di procedura, IVA esclusa.
4. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di

Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto il servizio non si svolge presso le sedi del Comune. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

5. L'aggio offerto in sede di gara si applica alle quantità effettivamente lavorate e quindi il corrispettivo totale effettivo della concessione dipenderà dal volume delle riscossioni affidate, mentre il valore della concessione indicato nel bando è presunto in relazione all'aggio massimo di aggiudicazione e alle quantità di lavorazione stimate.
6. Sono salve eventuali future modifiche legislative riguardanti la misura dell'aggio, alle quali il Concessionario dovrà adeguarsi a pena di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
7. L'aggio remunera tutte le attività svolte dal Concessionario (comprese le spese inerenti la gestione del servizio), con esclusione di qualsiasi altro compenso o rimborso, fatta eccezione per le spese relative alle procedure esecutive.
8. Le spese postali e le spese di notifica degli atti sono anticipate dal Concessionario e addebitate ai destinatari degli atti.
9. Tutte le spese relative alle procedure esecutive sono addebitate al contribuente moroso e rimborsate al Concessionario per gli importi effettivamente sostenuti, che non potranno comunque superare gli importi previsti dal D.M. 21 novembre 2000.
10. Restano a carico del Concessionario i costi per la gestione del contenzioso nei diversi gradi di giudizio per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.
11. Il corrispettivo sarà liquidato previa emissione di fattura trimestrale, da presentare nel mese successivo al trimestre di riferimento. Alla fattura deve essere allegata la rendicontazione prevista dall'art. 12 comma 4.
12. L'ente, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica e qualora non vi siano rilievi e dopo aver verificato la presenza del CIG, della determinazione di impegno e la regolarità del DURC, provvederà al pagamento sul conto dedicato indicato dal Concessionario, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e al successivo art. 25.
13. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Ente.
14. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese Aggiudicatario, il pagamento avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, che dovrà trasmettere le fatture in forma unitaria, corredate da apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate. Ogni fattura dovrà contenere la descrizione dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

15. L'ente, per garantire la puntuale osservanza delle prescrizioni contrattuali, può sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario per contestare inadempienze, fino all'adeguamento agli obblighi assunti, fermo restando l'applicazione di eventuali penalità e sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Art. 4 - Revisione del corrispettivo

L'aggio spettante per tutta la durata del contratto non è soggetto a variazioni, salvo specifica disposizione legislativa sopravvenuta.

Art. 5 - Attività e obblighi del Comune

1. L'Ente provvede a trasmettere al Concessionario il tracciato informatico delle liste di carico contenenti i dati dei contribuenti e l'ammontare dei crediti e delle relative sanzioni non riscosse o oggetto di rateizzazione.
2. L'Ente garantisce al Concessionario la massima collaborazione e fornisce ogni informazione e documentazione utile all'espletamento del servizio, comunicando in particolare le linee di condotta relative a eventuali rateizzazioni, sgravi o rimborsi (vedi art. 10, comma 11).
3. L'Ente comunica al Concessionario il nominativo del Responsabile dei Tributi, che assume compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile, verificando che le attività contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali.
4. Il Responsabile dei Tributi o i responsabili delle diverse tipologie di entrate avranno i compiti di:
 - a) sottoscrivere le liste di carico;
 - b) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'Esecuzione eventuali inadempienze del Concessionario;
 - c) riscontrare la corrispondenza degli esiti delle procedure con le informazioni e gli atti forniti dal Concessionario;
 - d) predisporre i discarichi e le sospensioni;
 - e) monitorare l'andamento delle riscossioni di propria competenza;
 - f) verificare i rendiconti delle entrate di propria competenza;
 - g) controllare le quote discaricate e la documentazione comprovante l'inesigibilità.
5. Gli uffici comunali devono informare tempestivamente il Concessionario su eventuali modifiche ai regolamenti che possano incidere sull'esecuzione del servizio.
6. L'Ente autorizza il Concessionario, ai sensi dell'art. 1, comma 791, della legge n. 160/2019, ad accedere gratuitamente alle informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria, consentendo l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti e previa nomina del Concessionario

quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR.

7. L'Ente dovrà fornire al Concessionario l'accesso in consultazione ai conti correnti intestati e dedicati alla riscossione coattiva, ai fini della verifica e rendicontazione dei versamenti.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario assume la titolarità della gestione del servizio di riscossione come definito all'art. 1, assumendone responsabilità, obblighi e diritti previsti dalle norme vigenti. Si impegna ad attivare le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito dell'Ente, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare le norme generali e comunali vigenti, le disposizioni di legge relative ai servizi oggetto della concessione e a conformarsi al GDPR 2016/679, alla legge n. 241/1990, alla legge n. 212/2000, al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro tempore. Il Concessionario riveste la qualifica di Responsabile esterno del trattamento e si obbliga a trattare i dati esclusivamente per l'espletamento del servizio, come previsto dal presente capitolato e dall'atto di nomina.
4. Il Concessionario è tenuto a designare e comunicare all'Ente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del d. lgs. n. 81/2008; in caso di sostituzione la comunicazione dovrà essere trasmessa nel termine di 10 giorni.
5. Il Concessionario deve nominare un funzionario responsabile e un suo sostituto con i poteri per l'esercizio dell'organizzazione e gestione della riscossione coattiva; ai sensi dell'art. 1, comma 793, della legge n. 160/2019, dovrà altresì nominare almeno un funzionario responsabile della riscossione che svolga le funzioni degli ufficiali della riscossione sull'intero territorio nazionale.
6. Il Concessionario opera tramite un rappresentante munito di procura, con i requisiti degli artt. 7 e 10 del D.M. n. 289/2000; il rappresentante dirige il servizio e potrà essere designato funzionario responsabile.
7. Il Concessionario elegge e comunica un domicilio per tutta la durata della concessione, presso il quale l'Ente potrà indirizzare comunicazioni e atti.
8. Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure relative ad atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione e a curare, a proprie spese, il contenzioso nei diversi gradi di giudizio derivante dalla gestione, garantendo difesa adeguata con avvocati interni o esterni; dovrà comunicare tempestivamente all'Ente i procedimenti relativi al contenzioso e le motivazioni che appalesano la costituzione in giudizio.

9. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, per rendicontazione contabile, gestione delle posizioni dei contribuenti ed estrazione di dati statistici; i programmi devono soddisfare le esigenze dell'Ente.
10. Il Concessionario deve consentire all'Ente un numero adeguato di postazioni per la consultazione del sistema informativo, fornendo gratuitamente le banche dati su richiesta.
11. Al termine della concessione il Concessionario restituirà le banche dati su supporto informatico compatibile con le indicazioni del Settore Finanziario, senza pretese di rimborso.
12. Il Concessionario deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato senza ritardi; nell'ipotesi di versamento da parte del contribuente di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di quote riconosciute successivamente indebite dall'Ente, dovrà darne apposita comunicazione all'Ente entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, ovvero da quando è venuto a conoscenza del versamento di somme eccedenti il dovuto.
13. Il Concessionario dovrà:
 - a) rendere all'Ente la contabilità delle riscossioni coattive e conservare le posizioni, anche in formato informatico;
 - b) conservare i carichi, gli elenchi dei morosi e gli atti della gestione per i dieci anni dopo la riscossione e trasmettere entro 30 giorni, su richiesta, detti atti per il controllo;
 - c) fornire, entro 7 giorni continuativi dalla richiesta dei responsabili dei settori, la situazione aggiornata per ogni singola entrata affidata (carico originario, somme riscosse, somme discaricate/sgravate, somme da riscuotere, sospensioni, dilazioni, interessi e competenze); garantire accesso esterno all'Ente per visualizzare e stampare le posizioni debitorie e lo stato delle procedure cautelari con indicazione degli oneri;
 - d) fornire, entro 7 giorni continuativi, eventuali dati statistici.
14. Il Concessionario si impegna a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio secondo le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con l'Ente.

Art. 7 - Organizzazione del servizio e rapporti con l'utenza;

1. Sportello del servizio di riscossione:
 - a) l'affidatario deve garantire, a proprie spese e per tutta la durata del contratto, uno sportello dedicato all'interno del territorio comunale, decorosamente arredato ed attrezzato (linea telefonica, PC con internet, stampante/fotocopiatrice, indirizzo e-mail, ecc.) e con personale idoneo. L'ufficio dovrà essere identificato con insegna "Servizio di riscossione

coattiva - Ditta _____” e indicazione degli orari di apertura;

- b) lo sportello dovrà essere operativo entro un mese dalla data di affidamento e rimanere aperto al pubblico per un tempo adeguato, comunque non inferiore a tre giornate settimanali; gli orari saranno concordati con l’Ente e, ove possibile, armonizzati con quelli degli uffici comunali;
 - c) il personale impiegato dovrà essere professionalmente qualificato per rispondere ai quesiti dei contribuenti.
2. Il Concessionario deve garantire reperibilità all’Ente dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:00 alle ore 18.00 nei giorni di martedì e giovedì.
 3. Entro 2 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il Concessionario deve predisporre la carta dei servizi concordandone i contenuti con l’Ente.
 4. Il Concessionario deve prestare assistenza ai cittadini nella verifica delle loro posizioni debitorie e dei pagamenti, rilasciando, su richiesta, documentazione mediante sito web e casella di posta elettronica dedicata al Comune di Partinico.
 5. Il Concessionario adotterà un approccio non invasivo, privilegiando procedure che favoriscano il pagamento spontaneo, nel rispetto dello Statuto del Contribuente.
 6. Il Concessionario attiverà un servizio di call center/contact center con personale adeguato e formato sui processi di riscossione e sui sistemi informativi.
 7. L’apposito sito internet dell’Ente e del Concessionario dovrà mettere a disposizione modulistica, carta dei servizi e informazioni utili ai contribuenti.
 8. Il Concessionario applicherà al personale le norme di legge, i contratti collettivi di lavoro di categoria e gli accordi integrativi.
 9. Il Concessionario adotterà i dispositivi di protezione per sicurezza dei lavoratori, conformemente alla normativa vigente.
 10. Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento del Comune di Partinico sono estesi al personale e ai collaboratori del Concessionario; la violazione costituisce causa di decadenza dal rapporto contrattuale.
 11. Il Concessionario è responsabile dell’operato dei propri dipendenti, che devono mantenere correttezza, riservatezza e diligenza professionale.
 12. Il servizio di Call-Center dovrà essere disponibile dalla consegna dell’ultima lista di carico e per almeno 12 mesi successivi, nei giorni lavorativi (da lunedì a venerdì).
 13. Entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva il Concessionario attiverà il Call-Center con risorse dedicate e formate; il Call-Center svolgerà assistenza, informazione e attività pro-attiva di sollecito nei giorni lavorativi.

14. Il Call Center può reperire dati di contatto accedendo a fonti utili per comunicare con il debitore, nel rispetto della normativa sulla privacy.
15. Funzioni principali del Contact Center (non esaustive):
 - selezione e contatto con i contribuenti indicati anche dall'Ente per il pagamento del dovuto nei termini;
 - selezione e contatto con i contribuenti per il pagamento;
 - selezione e contatto dei morosi oltre determinate soglie;
 - avvisi per autorizzazioni/ritiro atti;
 - richiamo in caso di interruzione di rateazione;
 - solleciti personalizzati (epistolari, digitali, telefonici).
16. Il Concessionario dovrà inoltre attivare un servizio di monitoraggio e customer satisfaction mediante verifiche a campione concordate con l'Ente.
17. Il Concessionario, inoltre, sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, del presente capitolato e tenendo conto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorative, deve:
 - garantire, per tutta la durata del contratto e anche successivamente per le pratiche che rimangono in carico, assistenza e supporto ai cittadini nella verifica delle loro posizioni debitorie e dei pagamenti effettuati in relazione ad ogni fase del recupero del credito, rilasciando, ove questi lo richiedano, relativa documentazione, utilizzando un apposito sito web e una casella di posta elettronica dedicata all'Ente, alla quale i cittadini e gli utenti potranno inoltrare eventuali richieste, nonché mantenendo tutti i servizi necessari per facilitare la comunicazione (telefono, mail, pec), oltre ai collegamenti telematici per l'eventuale accesso alle banche dati;
 - gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso un'apposita procedura informatica, consultabile dall'Ente via Web, come meglio dettagliato al successivo art. 12, comma 2;
 - attivarsi, presso le sedi istituzionali preposte, al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni utili e necessarie ai fini della esecuzione dell'incarico. A titolo esemplificativo: sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Arco), banche dati nazionali relative all'anagrafe tributaria, Camera di Commercio, A.C.I./P.R.A., Sister, Siatel, ecc.;
 - sostenere le spese necessarie relative all'attivazione dei collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate e di tutte le spese per il mantenimento degli stessi per tutta la durata contrattuale e fino alla chiusura di tutte le pratiche affidate.

Art. 8 - Personale

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati, applicando le norme di legge, i contratti collettivi di lavoro e gli obblighi assicurativi e previdenziali a proprio carico; dovrà rispettare le norme sul lavoro dei disabili e le disposizioni di sicurezza (d. lgs. n. 81/2008).
2. Entro 15 giorni dall'avvio del servizio, il Concessionario presenterà all'Ente il proprio Piano di Sicurezza, anche ai fini delle verifiche previste dal d. lgs. n. 81/2008.
3. L'Ente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente.
4. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
5. Il Comune può richiedere la sostituzione di personale ritenuto inadeguato, con motivazione.

Art. 9 - Servizi complementari e aggiuntivi

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica e accettati dalla Commissione Giudicatrice.
2. L'eventuale mancata realizzazione, imputabile esclusivamente al Concessionario, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica potrà comportare la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.
3. Il contratto potrà essere integrato con prestazioni funzionali o migliorative; l'Ente potrà richiedere prestazioni complementari o aggiuntive concordando le pattuizioni con il Concessionario mediante atto aggiuntivo.
4. Se sopravvengono disposizioni normative che trasformino tipologie di entrata, il Concessionario dovrà proseguire la gestione delle nuove entrate per le attività necessarie.

Art. 10 - Attività di riscossione del Concessionario

1. Al Concessionario verrà affidato il recupero di somme spettanti all'Ente in qualsiasi fase della procedura coattiva.
2. Per gli atti nelle liste di carico, il Concessionario attiva le procedure di recupero entro 30 giorni dal ricevimento delle liste.
3. Entro 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico va inviata al debitore l'informativa prevista dall'art. 1, comma 792, lettera c), della legge n. 160/2019; per atti emessi prima del 1° gennaio 2020, notificare l'ingiunzione fiscale.
4. La riscossione coattiva sarà effettuata mediante ingiunzione fiscale per atti emessi prima del 1° gennaio 2020; per atti emessi dal 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni della legge n. 160/2019 (commi 792 e seguenti), con le integrazioni previste dal comma 804.
5. Il Concessionario:
 - a) effettua solleciti bonari;

- b) predisporre, sottoscrivere per esecutorietà, stampa le ingiunzioni fiscali (o cartelle di pagamento) e ne cura la notifica, calcolando gli interessi dalla data indicata nelle liste e addebitandoli al debitore;
 - c) accerta la solvibilità dei soggetti e ricerca cespiti e informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale;
 - d) in base alla verifica di solvibilità, avvia le azioni più idonee per il recupero, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, economicità ed efficienza.
6. L'attività di riscossione non ha limiti territoriali.
 7. Il Concessionario attiva le misure necessarie per tutelare il credito nel caso di procedure concorsuali, insinuando il credito al passivo ove opportuno.
 8. Il Concessionario conclude il procedimento fino alla riscossione del credito o al riconoscimento della totale o parziale inesigibilità da parte dell'Ente.
 9. Ogni atto inviato dovrà:
 - esporre il dettaglio delle voci e degli importi addebitati (credito, spese di notifica, spese di produzione dell'atto, spese postali, ecc.);
 - specificare le modalità di versamento;
 - essere corredato dei modelli precompilati per il versamento.
 10. Trascorsi i termini di legge senza pagamento, il Concessionario, avvalendosi degli strumenti e delle banche dati disponibili, effettua una verifica preliminare della solvibilità per valutare l'opportunità di procedere con esecuzioni e ne dà notizia all'Ente.
 11. Il Concessionario raccoglie le segnalazioni dei contribuenti, le esamina e le inoltra all'Ente, applicando *“Il Regolamento per le rateizzazioni e le compensazioni nella riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali”* (approvato con delibera di C.C. n. 24 del 06.05.2026) che indicherà le linee da seguire su rateizzazioni, compensazioni, sgravi o rimborsi; il Concessionario fornirà risposta ai contribuenti entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
 12. Fatti salvi i commi 10 e 11, decorsi i termini dalla notifica, il Concessionario attiva procedure cautelari ed esecutive in relazione all'ammontare del debito. Ai sensi dell'art. 77, comma *l-bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non può essere iscritta ipoteca se l'importo complessivo del credito è inferiore a €. 20.000 (ventimilaeuro).
 13. In caso di sgravio, il Concessionario provvederà alla cancellazione delle procedure cautelari ed esecutive nei modi di legge.
 14. Il Concessionario conclude il procedimento come previsto fino alla riscossione o al riconoscimento di inesigibilità da parte dell'Ente.

15. I versamenti saranno incassati su conto corrente intestato all'Ente e dedicato alla riscossione; il Concessionario avrà accesso in visura a predetti conti per verifica e rendicontazione.
16. I versamenti devono essere effettuati attraverso sistema pagoPA o altre modalità previste dalla normativa vigente;
17. Il Concessionario si impegna all'osservanza delle norme elencate (legge n. 212/2000; d. lgs. n. 196/2003; D.M. MEF 16.11.2000; d. lgs. n. 81/2008; legge n. 68/1999; C.C.N.L.; ecc.) e di ogni altra disposizione normativa pertinente.

Art. 11 - Discarico per inesigibilità, rateazioni e sospensioni

1. Entro i termini di legge, il Concessionario predisporrà e trasmetterà all'Ente, via PEC, per ogni lista di carico l'elenco delle quote ritenute inesigibili, con motivazione.
2. Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario produrrà documentazione che dimostri le procedure di riscossione intraprese e le indagini sulla consistenza finanziaria del contribuente.
3. Accertata la completezza della documentazione, l'Ente provvede al discarico formale con atto del funzionario competente.
4. Si perde il diritto al discarico e al rimborso delle spese procedurali in caso di:
 - a) vizi o irregolarità nelle attività di notifica;
 - b) vizi o irregolarità nelle procedure di riscossione;
 - c) la mancata comunicazione di inesigibilità (salvo complessità segnalata tempestivamente);
 - d) mancata attivazione di procedure cautelari, esecutive o conservative sui beni aggredibili, salvo comprovata impossibilità;
 - e) mancata riscossione per imperizia o negligenza del Concessionario.
5. In caso di inesigibilità derivante da causa imputabile al Concessionario, questi verserà all'Ente, entro 30 giorni dalla richiesta, una penale come previsto dall'art. 18.
6. Il Concessionario su richiesta del contribuente concede rateizzazioni e/o compensazioni in applicazione del "*Regolamento per la concessione di Rateizzazioni e Compensazioni dei tributi e delle entrate comunali*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2026 e dovrà comunicare all'Ente un riepilogo trimestrale delle rateazioni con i dati identificativi e lo stato della riscossione.
7. I piani di rateazione devono essere resi disponibili all'Ente su piattaforma *web* per consentire il monitoraggio dei pagamenti.
8. Il Concessionario verificherà il rispetto delle scadenze delle rateizzazioni e individuerà i casi di decadenza dal beneficio, adottando le azioni necessarie.
9. Il Concessionario sospende la riscossione su indicazione dell'Ente nei casi di morosità

incolpevole sul piano di rateizzazione approvato, saranno applicate le condizioni previste dal Regolamento sulle rateizzazioni approvato con deliberazione di C.C n. 24 del 06.05.2026; la sospensione ha effetto immediato e deve essere tracciata nella piattaforma *web*.

Art. 12 - Rendicontazione delle attività e delle riscossioni

1. Il Concessionario effettuerà rendicontazione per ogni fase della procedura: ingiunzione fiscale, pignoramento, vendita di beni pignorati e ogni attività prevista dall'art. 10.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il Concessionario metterà a disposizione, una procedura informatica consultabile via *web* con funzionalità minime come:
 - elaborazione, controllo anagrafico e informatizzazione delle liste di carico;
 - generazione del flusso di stampa;
 - stampa e recapito degli atti nelle forme di legge;
 - monitoraggio dell'avvenuta postalizzazione degli atti;
 - accesso ai dati dei pagamenti effettuati con possibilità di estrazione tracciati;
 - rendicontazione dello stato degli atti;
 - gestione e monitoraggio di rateizzazioni e sospensioni;
 - reiterazione delle ingiunzioni non notificate;
 - identificazione degli utenti morosi con grado di solvibilità;
 - monitoraggio dei pignoramenti presso terzi e sugli stipendi;
 - monitoraggio dei pignoramenti mobiliari e immobiliari;
 - monitoraggio dei fermi amministrativi;
 - monitoraggio della vendita dei beni pignorati;
 - rendicontazione finale (debiti pagati, scaricati, rateizzati, compensati, quote inesigibili, esecuzioni, ecc.);
 - conoscenza dell'esito per ogni atto gestito.
3. La procedura deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento, via piattaforma *web*, la situazione generale e dettagliata degli atti emessi e la situazione debitoria/procedurale di ogni contribuente.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 160/2019, a cadenza trimestrale, entro il giorno 10 del mese successivo, il Concessionario produrrà rendicontazione distinta con almeno:
 - identificativo della consegna del carico;
 - anagrafica del debitore (nome, cognome, codice fiscale);
 - somma riscossa con separata indicazione di imposta/corrispettivo, sanzioni, interessi e

aggio spettante al Concessionario;

- spese postali/notifica corrisposte dal debitore e spettanti al Concessionario;
- spese relative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario;
- spese postali e/o di notifica corrisposte dal debitore;
- spese relative alle procedure cautelari/esecutive corrisposte dal debitore e spettanti al Concessionario.

5. Su richiesta, il Concessionario fornirà dati aggiornati sullo stato della riscossione, delle procedure in corso e delle richieste di rateizzazione.
6. Le rendicontazioni devono essere analitiche rispetto allo stato degli atti notificati, con indicazione dei dati di notificazione, cause di mancata notificazione, attività svolte, atti scaricati/annullati, rimborsi, procedure concorsuali, crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili con relative cause.
7. Le fasi della procedura devono essere aggiornate in tempo reale o comunque entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi di ogni evento.
8. L'accesso alla piattaforma *web* dovrà avvenire con i criteri di sicurezza aggiornati.
9. Il Concessionario cura la gestione dei flussi di riscossione e l'elaborazione dei dati per la rendicontazione *on line* e per l'invio tramite PEC.

Art. 13 - Canali di pagamento

1. I versamenti dovranno avvenire su distinti conti correnti intestati all'Ente e dedicati alla riscossione coattiva, attraverso la piattaforma PagoPa o altre modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. Il Concessionario mette a disposizione almeno i seguenti canali:
 - emissione avvisi PagoPA;
 - strumenti di pagamento digitali con il sistema di PagoPa;
 - modello F24, ove previsto;
 - altri canali che l'Ente attiverà.
3. Il sistema del Concessionario potrà integrarsi con i sistemi dell'Ente per l'estrazione diretta delle rendicontazioni via *web*, se previsto in offerta.
4. L'Ente può attivare ulteriori forme di pagamento in conformità alla normativa.

Art. 14 - Controlli e verifiche

1. L'Ente vigila sull'operato del Concessionario per assicurare regolarità, tempestività, efficienza ed efficacia, nonché il rispetto delle disposizioni normative e contrattuali.
2. L'Ente può disporre ispezioni e controlli in qualsiasi momento, senza preavviso, con

redazione di verbale, e richiedere documenti e informazioni.

3. Il Concessionario è tenuto a sottoporsi ai controlli e a fornire, nei termini assegnati, le informazioni richieste.
4. Il Concessionario metterà a disposizione tutti i documenti della gestione, e si sottoporrà ai controlli amministrativi, contabili e tecnici disposti dall'Ente.
5. Il Concessionario terrà conto delle osservazioni e richieste formulate dall'Ente e apporterà integrazioni senza maggiori oneri.
6. Le contestazioni saranno notificate via PEC con l'elenco dei rilievi; il Concessionario potrà presentare osservazioni in forma scritta via PEC entro 10 giorni dal ricevimento.

Art. 15 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali e per l'eventuale risarcimento del danno, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto e a pena di decadenza, una cauzione definitiva del 5% sull'importo contrattuale stimato, determinata ai sensi dell'art. 117 del d. lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del d. lgs. n. 36/23, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni dell'art. 106, comma 8, nè gli aumenti dell'art. 117, comma 2.
2. Il versamento della cauzione può essere effettuato con le modalità previste dal d. lgs. n. 36/2023; la cauzione/fidejussione garantisce l'adempimento degli obblighi dell'aggiudicatario.
3. L'escussione della garanzia può avvenire esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito notificata a mezzo raccomandata r.r. o PEC e costituzione in mora dell'aggiudicatario.
4. La costituzione in mora o la mancata risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione costituiscono titolo esecutivo per l'escussione.
5. Se l'Ente utilizza la cauzione, il Concessionario è obbligato a reintegrarla entro 20 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 13, comma 1, let. d) del D.M. 11 settembre 2000, n. 289 e dell'art. 19.

Art. 16 - Esecuzione in danno del Concessionario

1. Indipendentemente dalle norme su decadenza e risoluzione (artt. 19 e 24), qualora il Concessionario ometta, nonostante contestazione scritta, di eseguire in tutto o in parte i servizi, l'Ente potrà affidare l'esecuzione ad altra impresa previa comunicazione via PEC al Concessionario, addebitando a quest'ultimo le spese sostenute maggiorate del 30% a titolo di rimborso oneri di carattere generale.

Art. 17 - Obblighi successivi alla scadenza del contratto

1. Il Concessionario è tenuto a concludere tutte le procedure in corso anche oltre la scadenza della concessione, fino alla loro formale chiusura.
2. Su richiesta dell'Ente, entro 60 giorni, il Concessionario trasferirà le banche dati e gli archivi informatici nella struttura indicata, nonché gli archivi cartacei e ogni atto non soggetto a trattenuta per legge, senza oneri per l'Ente.
3. Il Concessionario garantirà all'Ente, fino alla chiusura delle posizioni debitorie affidate, l'accesso alla procedura informatica per visualizzazione ed estrazione dati, come previsto dagli artt. 6 e 12.

Art. 18 - Penalità

1. Il Responsabile dei Tributi, coadiuvato dagli altri soggetti individuati dall'Ente, accerterà la conformità delle prestazioni rese rispetto a quanto pattuito contrattualmente. In caso di violazioni o ritardi si procederà alla contestazione tramite PEC, intimando al Concessionario di adempiere nei termini indicati.
2. Il Concessionario potrà presentare controdeduzioni via PEC entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Decorso il termine, se non pervengono plausibili, si applicheranno penali determinate con provvedimento dirigenziale, da un minimo di €. 200,00 fino a un massimo pari al 10% della cauzione. Le penali annuali non possono superare complessivamente il 30% della cauzione.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 15 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione; in difetto l'Ente si rivale sulla cauzione.

Art. 19 - Decadenza

1. Il Concessionario decade nei casi previsti all'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, in particolare:
 - a) cancellazione dall'Albo;
 - b) mancato avvio del servizio alla data fissata;
 - c) inosservanza degli obblighi contrattuali;
 - d) mancata prestazione o adeguamento della cauzione;
 - e) gravi abusi o irregolarità nella gestione;
 - f) inefficienza o mancato raggiungimento del risultato minimo pari al 25% sul recupero delle liste affidate per annualità.
2. La decadenza è pronunciata con determinazione del Responsabile del Settore 3 - Economico, Finanziario e Risorse Umane.
3. In caso di decadenza il Concessionario cesserà immediatamente dalla gestione e sarà privato di ogni potere sulle procedure di riscossione; il Responsabile del Settore 3 - Economico,

Finanziario e Risorse Umane diffiderà il Concessionario decaduto e procederà all'acquisizione della documentazione, redigendo verbale in contraddittorio.

4. La cancellazione/sospensione dall'Albo e la decadenza non attribuiscono diritto ad indennizzo (art. 15, comma 2, D.M. 11.09.2000, n. 289).
5. All'atto della decadenza l'Ente adotterà le disposizioni necessarie per la regolare prosecuzione del servizio.
6. In caso di decadenza l'Ente procederà all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ulteriori rispetto alla cauzione e alle penalità di cui all'art. 18.

Art. 20 - Facoltà di scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 124 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di liquidazione giudiziale/coatta, concordato preventivo, risoluzione o recesso ai sensi delle norme richiamate, o dichiarazione di inefficacia del contratto, l'Ente interpellerà progressivamente i soggetti della graduatoria per stipulare nuovo contratto alle stesse condizioni economiche proposte in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Art. 21 - Recesso anticipato

1. L'Ente può recedere per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 123, comma 1, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, previo pagamento delle prestazioni eseguite e di un indennizzo pari al 10% del valore attuale della parte residua del servizio.
2. Il recesso sarà comunicato per iscritto tramite PEC dal Responsabile dei Tributi con preavviso non inferiore a 20 giorni, trascorsi i quali l'Ente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Art. 22 - Divieto di subconcessione e di cessione del contratto

1. E' vietata ogni forma di subconcessione e di cessione del contratto, salvo quanto previsto al comma 2; la violazione comporta decadenza e obbligo di risarcimento. La cessione in violazione è inefficace verso l'Ente.
2. La successione contrattuale per fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda è efficace solo se notificata e accettata dall'Ente previa verifica dei requisiti.
3. E' vietata qualsiasi forma di subappalto della concessione, salvo quanto previsto al comma 2.
4. E' consentito il subaffidamento della stampa, spedizione e notifica degli atti purché indicato in gara e con comunicazione all'Ente delle generalità dell'affidatario.

Art. 23 - Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente per continue irregolarità o abusi previa contestazione e assegnazione di 10 giorni per controdeduzioni. L'Ente si riserva il diritto di richiedere risarcimento danni. Le clausole del capitolato sono essenziali e la loro violazione può comportare risoluzione previa diffida scritta. L'Ente può risolvere senza formalità quando si verifichi contravvenzione a una clausola contrattuale o nei casi elencati:
 - a) decadenza dalla gestione (art.13 del D.M. n. 289/2000);
 - b) mancato inizio del servizio;
 - c) inosservanza degli obblighi contrattuali;
 - d) mancata cauzione;
 - e) gravi abusi o irregolarità;
 - f) cessazione dell'attività, concordato, fallimento, moratoria, sequestri a carico del Concessionario;
 - g) sospensione o abbandono del servizio;
 - h) reiterate irregolarità o abusi;
 - i) violazione del divieto di cessione del contratto;
 - j) inosservanza delle leggi vigenti durante il contratto.
2. Se sopraggiungono norme che aboliscono le entrate oggetto dell'appalto, l'appaltatore continuerà la gestione di altre imposte comunali agli stessi patti e condizioni; se la riduzione degli incassi supera il 20% rispetto ai valori di gara, le condizioni saranno rinegoziate tra le parti.

Art. 24 - Responsabilità verso i terzi e obblighi assicurativi

1. Il Concessionario è responsabile di ogni danno causato nella gestione del servizio a terzi e al Comune, sollevando l'Ente da responsabilità dirette o indirette per danni a persone o cose, compresi danni patrimoniale, derivanti dal servizio.

Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operarvi.

Art. 26 - Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Il Concessionario garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del servizio.
2. I dati devono essere trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del

capitolato, mediante strumenti idonei a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto del G.D.P.R. (Reg. UE 2016/679) e successive modificazioni.

3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il personale del Concessionario e i collaboratori devono osservare il segreto d'ufficio.
4. Il Concessionario terrà indenne l'Ente da ogni danno derivante dalla inosservanza degli obblighi di riservatezza.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d. lgs. n. 196/2003, per le disposizioni compatibili, il Comune di Partinico, quale titolare del trattamento, informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la conclusione, l'esecuzione e la rendicontazione del contratto di concessione.
2. I dati potranno essere conosciuti dagli operatori del Concessionario designati per il trattamento e da:
 - a. soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, previa designazione come Responsabili del trattamento;
 - b. altre amministrazioni pubbliche per adempimenti procedurali;
 - c. soggetti che richiedano accesso agli atti nella misura consentita dalla normativa;
 - d. legali incaricati della tutela del titolare;
 - e. altri soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento.
3. Ogni comunicazione o diffusione di dati personali da parte dell'Ente avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016.
4. I dati saranno trattati per un periodo strettamente necessario alle finalità contrattuali e in rapporto alla durata del contratto; al termine si procederà all'archiviazione secondo le norme vigenti.
5. I diritti riconosciuti dal Regolamento (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.) potranno essere fatti valere nei confronti del titolare.
6. Titolare del trattamento dati è il Comune di Partinico. _____.
7. Con la domanda di partecipazione alla gara il soggetto dichiara il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate.
8. Con la sottoscrizione del contratto, il soggetto esprime altresì il consenso al predetto trattamento.
9. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, il Concessionario è designato Responsabile del trattamento per le fasi di esecuzione e rendicontazione.
10. Il Concessionario è obbligato a mantenere riservati i dati, compresi quelli sensibili e

giudiziari, a non divulgarli e a non utilizzarli per scopi diversi dall'esecuzione del contratto.

Art. 28 - Imposte e spese contrattuali

1. La stipula del contratto deve avvenire entro giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione.
2. La stipula avverrà in forma pubblico-amministrativa, a rogito del Segretario Comunale.
3. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla gara e alla stipulazione del contratto saranno a carico del Concessionario.

Art. 29 - Controversie

1. Qualsiasi controversia relativa al contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 30 - Clausola sociale.

1. Non trova applicazione l'obbligo di assumere il personale dell'attuale gestore ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. n. 36/23, essendo il servizio da espletare "da remoto". Tuttavia i concorrenti devono dichiarare che, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione, garantiranno quote di occupazione femminile, giovanile (under 36) e a favore di persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. n. 36/23.

Art. 31 - Subappalto

1. Si applica l'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 nella versione vigente. Il Concessionario esegue in proprio i servizi principali; la cessione del contratto è nulla salvo quanto previsto dell'art. 120. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o la prevalente esecuzione delle prestazioni della categoria prevalente.
2. Le prestazioni secondarie possono essere subappaltate ma non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (art. 119 comma 17 del d. lgs. n. 36/2023).
3. Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido verso la stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni secondarie subappaltate.
4. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante e solo se sussistono le condizioni previste dall'art. 119, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023; in difetto il subappalto è vietato.

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti e le disposizioni del Codice Civile.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni sulla riscossione delle entrate locali, il capitolato sarà adeguato automaticamente; in caso di palesi incompatibilità si procederà a revisione contrattuale delle disposizioni contrastanti.